



R.G. n. 4051/13

TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO

Il dott. Ignazio Onni, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 luglio 2014, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 28 del D.lgs n. 150/11 e art. 44 TU
immigrazione, promosso da:

, tutti rappresentati e
difesi dagli avv.ti Alberto Guariso del Foro di Milano e Alessandro
Zucca per distinte deleghe a margine dell'atto introduttivo del
giudizio ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo, in Leno
(BS), via Castello n. 5. RICORRENTI

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS), con sede in Roma, in
persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, con eletto
domicilio in Brescia, via Pietro Bulloni 14, rappresentato e difeso
dall'avv. Roberto Maio per procura generale alle liti conferita con
atto a rogito del dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, in data 23
dicembre 2011, rep. 77778/19476, registrata all'Agenzia delle Entrate
- Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 28 dicembre 2011 al n.
46427 serie 1. RESISTENTE

e contro

IVECO S.P.A. - Stabilimento di Brescia Via Volturmo n. 62, in persona
del Procuratore dott. Ampelio Corrado Ventura [giusta Procura Notaio
Giuseppina Morone di Torino del 28 febbraio 2014 n. rep. 371.911 n.
racc. 24.173, che si allega sub a)] rappresentata e difesa, per
delega in terz'ultima pagina dell'atto introduttivo notificato, dagli



avv.ti Roberto Gorio e Riccardo Barbieri ed elettivamente domiciliata presso il primo, in Brescia, via Moretto, n. 67. RESISTENTE

CONCLUSIONI

PER I RICORRENTI: voglia il giudice adito: <<... - previa ogni eventuale declaratoria di nullità e/o illegittimità dei verbali n. 000338768 del 22/4/2013 per ; n. 000338768 del 22/4/2013 per ; n. 000338768 del 22/4/2013 per con i quali è stato accertata l'asserita indebita percezione di assegni per il nucleo familiare da parte dei ricorrenti;

- previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale per il giudizio di costituzionalità dell'art. 2, comma 6bis del DL 13.3.88 n. 69, convertito in L. 13.5.88 n. 153 per contrasto con gli artt. 3 e 117, 1^a comma Cost.;
- previa occorrendo rinvio pregiudiziale alla CGE affinché si pronunci sulla compatibilità della predetta norma con l'art. 11 direttiva 2009/103.

a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal INPS consistente nell'aver negato il diritto dei ricorrenti all'assegno per il nucleo familiare per i periodi indicati nei predetti verbali e nell'aver avviato la procedura di recupero dei corrispondenti importi; e conseguentemente, a titolo di rimozione degli effetti:

b) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'assegno per il nucleo familiare anche nei periodi indicati nei predetti verbali;

c) ordinare all'INPS di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra;

d) condannare INPS e/o IVECO spa, in solido o in via disgiuntiva per la quota di rispettiva competenza, a restituire le somme trattenute in esecuzione dei predetti verbali e pertanto

- a . la somma di € 2.927,00 (2.602,28 + 324,72);
- a la somma di € 4.740,00 (4.480,71 + 259,29);
- a . la somma di € 6.782,00 (6.537,48 + 244,52);

ovvero le minori somme che risulteranno essere trattenute al momento della decisione, così come verranno precisate.

e) disporre, occorrendo, un piano di rimozione ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 150/11, che prevenga il reiterarsi della discriminazione ordinando all'INPS di emanare direttive ai propri uffici per chiarire che il regime dell'assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungosoggiornanti, con riferimento ai familiari residenti all'estero, deve essere il medesimo regime applicato agli italiani.

Con interessi legali.

Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.>>



PER L'INPS: voglia il giudice adito: <<... in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per insussistenza dei presupposti di esercizio dell'azione a sensi dell'art. 28 D.Lgs. 150/11 nonché per violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 L. 20.03.1865 n. 2248 All. E e, relativamente alla domanda di condanna alla restituzione somme, altresì, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'INPS nonché, nel merito, previa declaratoria di irrilevanza e/o manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità e di pregiudizialità tutte ex adverso preliminarmente sollevate, in ogni caso, rigettare tutte le domande giudiziali di cui al ricorso avverso perché infondate, in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di giudizio.>>

PER IVECO S.P.A.: voglia il giudice adito: <<... In via principale: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di Iveco S.p.A. e comunque l'improponibilità e/o l'inammissibilità di ogni avversa domanda svolta nei confronti di Iveco S.p.A., respingersi comunque le stesse perché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata: nella non creduta e denegata ipotesi in cui il Tribunale condanni Iveco (in solido con l'INPS oppure in via esclusiva) alla restituzione di tutte o parte delle somme richieste; accertare e dichiarare, nei confronti dell'INPS, il diritto di Iveco S.p.A. di conguagliare gli importi che l'Azienda fosse tenuta a pagare per effetto del presente giudizio con i contributi dovuti da Iveco ad INPS.

IN FATTO E DIRITTO

A.- All'udienza del 16 giugno 2014, i procuratori delle parti davano atto <<che, con esclusione dei periodi oggetto dei provvedimenti di restituzione, non sussiste materia del contendere.>>

B.- Richiamate tutte le allegazioni e argomentazioni svolte dalle parti negli atti difensivi, questo giudice rileva la palese erroneità della tesi dell'INPS che, senza alcun conforto normativo, ha ritenuto di dover escludere - seguendo il verbale di accertamento n. 000338768 del 22-24 aprile 2013 e per i periodi ivi indicati - il diritto dei ricorrenti di percepire l'assegno per il nucleo familiare, in difetto della concreta e reale residenza in Italia e, ciò, in forza del dettato dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 153/88, ove si prevede che "Non fanno parte del nucleo familiare il coniuge, i figli e i figli equiparati del cittadino straniero che non risiedono in Territorio Italiano, in tutti i casi in cui lo Stato di cui lo straniero è cittadino non riserva un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani o non ha stipulato convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia."

La tesi dell'INPS è priva di conforto normativo, poiché la disposizione appena sopra citata non richiede la contestuale



residenza e presenza in Italia, ma, molto semplicemente e anche banalmente, la sola residenza.

B.1.- Deve, dunque, dichiararsi il diritto dei ricorrenti di percepire l'assegno per il nucleo familiare anche nei periodi indicati nel verbale di accertamento n. 000338768 del 22-24 aprile 2013.

B.2.- Ne discende la condanna dell'INPS e dell'IVECO s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e secondo le rispettive competenze, a restituire ai ricorrenti le seguenti somme indebitamente trattenute in esecuzione del suddetto verbale: ad

€ 2.927,00 (2.602,28 + 324,72); a € 4.740,00
(4.480,71 + 259,29); ad € 6.782,00 (6.537,48 + 244,52);
oltre gli interessi legali.

B.3.- Le spese del giudizio tra i ricorrenti e l'INPS devono essere compensate nella misura del 50% e l'Istituto deve essere condannato rimborsare ai ricorrenti il restante 50%, come liquidato in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

B.4.- Deve, inoltre, dichiararsi il diritto della IVECO s.p.a. di conguagliare con i contributi dovuti all'INPS, gli importi corrisposti ai ricorrenti, in forza della presente ordinanza.

C.- Ciò posto, non può, però, ritenersi sussistente la denunciata discriminazione, dovendosi escludere in radice che il trattamento subito dai ricorrenti, nel caso in esame, trovi origine nella loro condizione di stranieri non comunitari, risultando evidente che detto trattamento è stato causato esclusivamente (come si è già prima rilevato) dall'erronea interpretazione e applicazione del dettato dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 153/88: sul punto, il ricorso deve essere rigettato.

D.- Infine, in relazione agli altri rapporti processuali, le spese del procedimento, considerata la novità e la particolarità della controversia, devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire l'assegno per il nucleo familiare anche nei periodi indicati nel verbale di accertamento n. 000338768 del 22-24 aprile 2013.

Condanna, per l'effetto, l'INPS e l'IVECO s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e secondo le rispettive competenze, a restituire ai ricorrenti le seguenti somme indebitamente trattenute in esecuzione del predetto verbale: ad

€ 2.927,00 (2.602,28 + 324,72); a € 4.740,00
(4.480,71 + 259,29); ad € 6.782,00 (6.537,48 + 244,52),



oltre gli interessi legali.

Dichiara compensate le spese del giudizio tra i ricorrenti e l'INPS nella misura del 50% e condanna l'INPS a rimborsare in favore dei ricorrenti il restante 50%, liquidato in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Rigetta, nel resto, il ricorso.

Dichiara il diritto della IVECO s.p.a. di conguagliare con i contributi dovuti all'INPS, gli importi corrisposti ai ricorrenti, in forza della presente ordinanza.

Dichiara interamente compensate le spese del giudizio, in relazione agli altri rapporti processuali.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia il 18 novembre 2014

Il Giudice del lavoro
Dott. Ignazio Onni

